



CITTÀ DI CREMA
Provincia di Cremona

Ordinanza N. **370**
Data di registrazione **30/09/2021**

OGGETTO: PROROGA ORDINANZA N. 300 DEL 05/08/2021 DIVIETO DI STAZIONAMENTO MOLESTO ZONE DIVERSE DELLA FRAZIONE DI OMBRIANO - FINO AL GIORNO 31 OTTOBRE 2021.

POLIZIA LOCALE

Richiamata la propria ordinanza n. 300 del 05/08/2021 con la quale è stato istituito il divieto di stazionamento di persone nelle aree in essa individuate dalle ore 00:00 alle ore 06:00;

Considerato che permangono tuttora le esigenze che hanno portato all'adozione di detta ordinanza in quanto sono stati segnalati ulteriori fenomeni di disturbo legati alla permanenza nelle zone interessate, favoriti dal permanere delle condizioni climatiche favorevoli

VISTO:

- La Legge di conversione 18 aprile 2017, n.48 del D.L. 20 febbraio 2017, n.14;
- L'art.8 del D.L. n.14 del 20 febbraio 2017 "Modifiche al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267";
- L'art.9 del richiamato Decreto Legge "Misure a tutela del decoro di particolari luoghi";
e - Il successivo art.10 "Divieto di Accesso";
- Gli artt.688 e 726 del C.P. - *Ubriachezza e Atti contrari alla pubblica decenza e turpiloquio*, in ambito di depenalizzazione dei reati;
- L'art. 50, c.5, 2° capoverso, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, così come modificato dal D.L. n.14/2017, che attribuisce al Sindaco il compito di emanare gli atti contingibili ed urgenti necessari per la tutela del decoro e della vivibilità urbana;
- L'art. 88 "Operazioni vietate in luoghi pubblici", lett. d) e f) del vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- L'Ordinanza sindacale n. 225 del 11.11.2014 avente per oggetto: "Divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e di abbandono di bottiglie e contenitori di bevande in ambito urbano";

ORDINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. L'ordinanza n. 300 del 05/08/2021 è prorogata fino al 31/10/2021

DISPONE

Che il presente provvedimento sia trasmesso alle forze di polizia per l'esecuzione della presente ordinanza.

AVVISA

che l'inottemperanza al presente provvedimento trova giusta disciplina all'art. 7bis, commi 1 e 1bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

Che, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (L. 06.12.1971, n.1034), ricorso al tribunale amministrativo regionale, in via alternativa, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Cremona, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione (d.P.R. 24.11.1971, n.1199).

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che responsabile del procedimento è il comandante della Polizia Locale dr. Dario Boriani.

Sindaco
STEFANIA BONALDI / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)